

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 46-1699

**Emergenza da COVID-19 – Ulteriore revisione della tariffa della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo, a modifica della D.G.R. n. 2-1315 del 05.05.2020. Contestuale definizione delle modalita' di effettuazione della prestazione per i cittadini privati paganti.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020, sono state inserite, tra le tipologie degli esami eseguibili nei laboratori analisi privati accreditati in possesso dei requisiti previsti in materia, le indagini diagnostiche connesse alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo e ne è stata definita la tariffa, fissata in € 80,00, in analogia a quanto previsto in allora dalle altre Regioni;
- con successiva D.G.R. n. 2-1315 del 05.05.2020, è stata ridenominata la prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo, come “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice 91.12.S), aggiornando, a modifica dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e smi, il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- con la medesima D.G.R. n. 2-1315 del 05.05.2020, si è inoltre:
  - approvata la revisione della tariffa di cui sopra, in allineamento con quanto in atto in altre Regioni, definendola in € 58,65, quale remunerazione per la copertura dei costi sostenuti dalle strutture eroganti;
  - previsto che la prestazione in argomento venisse erogata, per l’intera durata del periodo emergenziale, solo nell’ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo dell’infezione COVID-19 secondo i protocolli definiti in materia, dalla normativa nazionale e regionale e che essa non potesse essere prescritta, quale ordinaria prestazione di specialistica ambulatoriale, al di fuori degli stessi.

Considerato che, per le motivazioni che seguono, si rende necessaria una revisione tariffaria del costo della prestazione in argomento ed una deroga alla previsione che, per l’intera durata del periodo emergenziale, la stessa sia erogabile solo ed esclusivamente nell’ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo dell’infezione COVID-19.

Atteso che per quanto riguarda la valorizzazione della prestazione si evidenzia quanto segue:

- per la prestazione specialistica di laboratorio oggetto del presente provvedimento non sussiste, a tutt’oggi, una tariffa nazionale;
- è sopravvenuto un regime di esenzione IVA per l’anno 2020 sul materiale di consumo e sui reagenti utilizzati per l’effettuazione delle prestazioni di cui è caso (regime di esenzione previsto dall’art. 124 del D.L. 19/05/2020, n. 34);

- per tutta la durata del suddetto regime di esenzione la tariffa di cui alla D.G.R. n. 2-1315 del 05.05.2020 può essere ridotta al valore di 51,00 € ad esame, in luogo dei 58,65 € individuati precedentemente.

Atteso che si rende necessario integrare la previsione che, per l'intera durata del periodo emergenziale, la prestazione in argomento sia erogabile solo ed esclusivamente nell'ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo dell'infezione COVID-19, sulla base delle seguenti considerazioni.

#### TAMPONI PER MOTIVI DI ESPATRIO

- l'emergenza Covid-19 (coronavirus) ha indotto le autorità italiane e straniere ad adottare limitazioni alla libera circolazione delle persone in relazione all'andamento epidemiologico della malattia e ad introdurre misure di varia natura al fine di evitare la diffusione del contagio. Alcuni Stati esteri, in particolare, applicano forme di restrizione all'ingresso di persone provenienti dall'Italia; tra le restrizioni è previsto l'obbligo di presentare certificazione negativa al test di ricerca del COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo, che deve essere effettuato nel paese di provenienza entro un breve arco orario prima della partenza;
- occorre garantire il libero spostamento dei cittadini in tutti i paesi esteri e assicurare loro la possibilità di produrre alle autorità sanitarie straniere richiedenti, il certificato medico che attesti la negatività al test del Coronavirus;
- occorre, quindi, prevedere la possibilità di effettuare il tampone oro/rino-faringeo per la ricerca del virus SARS-COV-2 ai cittadini che ne abbiano necessità per motivi di viaggio in Stati esteri che richiedono l'obbligatoria certificazione negativa al test specifico;
- in tali fattispecie l'effettuazione del test specifico sarà subordinata al deposito – presso il soggetto erogatore della prestazione, che avrà obbligo di conservarla per la durata di un anno – di copia della relativa documentazione di viaggio.

#### TAMPONI PER ACCESSO A PRESTAZIONI E/O SERVIZI E PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

- tra le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 l'effettuazione del tampone per la ricerca dell'RNA virale è indubbiamente una precauzione efficace per individuare casi asintomatici o pre-sintomatici, che rappresentano possibili veicoli di trasmissione della malattia; pertanto, poiché la loro identificazione è un aspetto fondamentale al fine di evitare la diffusione del contagio, potrebbero realizzarsi situazioni in cui l'effettuazione di tale indagine diagnostica potrebbe rappresentare utile condizione di accesso a prestazioni e/o servizi ovvero per l'esercizio di attività ed essere inserita tra le misure di sicurezza all'uopo implementate da soggetti a cui è rimessa la responsabilità dell'organizzazione delle stesse (dirigenti scolastici, dirigenti di comunità, direttori sanitari di strutture, professionisti sanitari, datori di lavoro domestico o datori di lavoro per i quali non sia prevista la nomina obbligatoria del medico competente, ecc.);
- occorre, quindi, prevedere anche in tali casi la possibilità di effettuare il tampone oro/rino-faringeo per ricerca del virus SARS-COV-2 ai cittadini che ne abbiano necessità;
- nella fattispecie in argomento l'effettuazione del test specifico sarà subordinata al deposito – presso il soggetto erogatore della prestazione, che avrà obbligo di conservarla per la durata

di un anno – di dichiarazione che ne attesti la necessità e le relative motivazioni, dichiarazione rilasciata dal soggetto richiedente il certificato di cui è caso quale presupposto per l'accesso a prestazioni e/o servizi e per l'esercizio di attività di cui sia responsabile.

#### TAMPONI A RICHIESTA MEDICA

- è ammesso, in ogni caso, che il privato possa effettuare tamponi a pagamento a richiesta motivata di un medico, per motivazioni non correlate allo stato di salute del paziente, per le quali il sistema pubblico assicura l'effettuazione della prestazione.

Atteso che qualunque siano le motivazioni tra quelle sopra descritte alla base della richiesta di esecuzione di test molecolare per la diagnosi da infezione di SARS-COV-2:

- l'esito verrà comunicato entro 24-48 ore, mediante l'inserimento sulla piattaforma COVID-19 Regione Piemonte, alle autorità sanitarie competenti affinché effettuino le attività previste dai vigenti protocolli attraverso il Dipartimento di Prevenzione delle ASL e, pertanto, dovrà essere acquisito prima dell'esecuzione dell'esame il consenso espresso ed informato dell'utente al trattamento dei propri dati personali;
- l'erogazione delle prestazioni di che trattasi deve essere subordinata al pagamento del costo delle medesime, posto che le stesse, essendo effettuate a richiesta di cittadino privato / medico a titolo privato, non rientrano nell'ambito delle prestazioni effettuate per ragioni di sanità pubblica, che restano a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Atteso che l'accesso alle prestazioni diagnostiche in argomento (a richiesta di privati paganti), in caso di una recrudescenza dell'epidemia, come rilevata dagli indici di monitoraggio della stessa e tenuto conto della disponibilità dei reagenti per l'estrazione del VIRUS SARS-COV-2, potrà essere sospeso con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Sanità e Welfare, previa informativa alla Giunta.

Dato atto che il presente provvedimento trova applicazione dalla data di approvazione dell'atto stesso e che le tariffe con esso determinate potranno essere ulteriormente rivalutate, alla luce di eventuali aggiornamenti normativi nazionali in materia.

Acquisito il parere favorevole del coordinatore del piano regionale della prevenzione, espresso con mail in data 09/07/2020.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

*delibera*

1) di modificare e integrare la D.G.R. n. 2-1315 del 05.05.2020 nella seguente parte:

- *la tariffa della prestazione “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice*

91.12.S.) è ridefinita in € 51,00, per l'anno 2020, quale remunerazione per la copertura dei costi sostenuti dalle Strutture eroganti, salvo ulteriori revisioni;

- per il periodo emergenziale la prestazione “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA”, potrà essere erogata, anche a favore di privati paganti, previo deposito presso il soggetto erogatore della prestazione che avrà obbligo di conservarla per la durata di un anno:

- di copia della documentazione di viaggio, se l'indagine diagnostica è richiesta per motivi di viaggio internazionale, altrimenti precluso in assenza di certificato medico di negatività al VIRUS SARS-COV-2;
- di dichiarazione che ne attesti la necessità e le relative motivazioni, rilasciata dal soggetto richiedente il certificato di negatività al virus SARS-COV-2 se l'indagine diagnostica è richiesta per poter accedere a prestazioni e/o servizi ovvero per l'esercizio di attività, precluse in assenza del suddetto certificato;
- della richiesta del medico che ne attesti la necessità e le relative motivazioni, non correlate allo stato di salute del paziente.

2) di disporre che, la prestazione possa essere erogata a favore di privati paganti nei limiti delle fattispecie descritte in premessa, quali motivazioni alla base della richiesta di esecuzione di test molecolare per la diagnosi da infezione di SARS-COV-2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'esito dovrà essere comunicato entro 24-48 ore, mediante inserimento sulla piattaforma COVID-19 Regione Piemonte, alle autorità sanitarie competenti affinché effettuino le attività previste dai vigenti protocolli attraverso il Dipartimento di Prevenzione delle ASL e, pertanto, dovrà essere acquisito prima dell'esecuzione dell'esame il consenso espresso ed informato dell'utente al trattamento dei propri dati personali;
- l'erogazione delle prestazioni di che trattasi deve essere subordinata al pagamento del costo delle medesime, posto che le stesse, essendo effettuate a richiesta di cittadino privato, non rientrano nell'ambito delle prestazioni effettuate per ragioni di sanità pubblica, che restano a carico del Servizio Sanitario Regionale;

3) di stabilire che la prestazione “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice 91.12.S.), nelle fattispecie in trattazione, possa essere erogata dai centri privati e pubblici validati dalla Direzione Sanità e Welfare;

4) di disporre che l'accesso alle prestazioni diagnostiche in argomento (a richiesta di privati paganti) in caso di una recrudescenza dell'epidemia come rilevata dagli indici di monitoraggio della stessa e tenuto conto della disponibilità dei reagenti per l'estrazione del virus SARS-COV-2, potrà essere sospeso con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Sanità e Welfare, previa informativa alla Giunta;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)